B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- I. IMMATERIALI
- 1. Costi di impianto e ampliamento;
- 2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell' ingegno
- 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5. Avviamento
- 6. Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7. Altre

LA COSTITUZIONE DI UNA S.P.A.

Costi relativi all' ideazione ed alla realizzazione di **nuovi materiali, prodotti, processi e formule** che, ragionevolmente, potranno essere sfruttate economicamente nel corso degli anni successivi; costi relativi a **ricerche di mercato** volte ad identificare, prima dell' effettiva messa in produzione di un determinato prodotto, l'effettiva possibilità di commercializzazione dello stesso.

Art. 2426 c.c.

La disciplina dele immobilizzazioni immateriali trova la propria fonte normativa nell' art. 2426 del c.c. dove vi sono le linee guida specificatamente predisposte per le immobilizzazioni immateriali, con particolare attenzione alle seguenti categorie: "Costi di impianto e ampliamento", "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" e "Avviamento".

Principio Contabile Nazionale n. 24

Il principio contabile n. 24 declina le norme del c.c. E disciplina le immobilizzazioni immateriali secondo la normativa italiana. Tale principio, emanato per la prima volta nel 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri è stato, nel corso degli anni, oggetto di revisioni fino ad arrivare all' attuale formulazione del principio contabile emesso il 30/05/2005 dall' OIC.

Nel recente *procedimento di revisione* che ha interessato i principi contabili nazionali (*agosto 2014*), effettivamente c'è una modifica che riguarda il nostro OIC 24 che qui interessa. E' stata eliminata la parte che parla delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, causa la **perdita di valore durevole** delle stesse.

Di ciò si parla nel **NUOVO OIC n. 9.** Questo principio si applicherà a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2014.

La nuova versione dell'OIC 24 non è stata ancora pubblicata, pertanto si fa riferimento alla formulazione emessa il 30/05/2005, ma tenendo conto del nuovo OIC 9.

Ciò detto si ricorda che i principi contabili generali, elencati nell' OIC n. 1, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e sono da tenere presente anche nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali.

In particolare si richiamano i principi di comprensibilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d' imparzialità, di prudenza, di continuità dell' applicazione dei principi contabili, della competenza, di adeguata informativa della nota integrativa esplificativa del bilancio e della verificabilità dell' informazione.

RICERCA: è l' indagine originaria e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche o tecniche.

SVILUPPO: è l' applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze, ad un piano o ad un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente avanzati, precedente all' avvio della produzione o dell' utilizzazione.

(Abbiamo aziende locali di produzione, le quali hanno al proprio interno una struttura autonoma di R&S, organizzata con personale distaccato dalla produzione stessa. Sviluppano modelli/prototipi per grandi fornitori, personalizzati, oggetto di fatturazione attiva separata da quella derivante dall'attività caratteristica).

L' OIC N. 24 fa un' ulteriore distinzione tra:

RICERCA DI BASE: costi relativi a quell' insieme di studi, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica dell' impresa;

<u>PROCESSO PRODUTTIVO:</u> costi relativi all' insieme di studi e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;

La distinzione suindicata tra costi di ricerca di base e quelli di ricerca finalizzata e sviluppo, è importante soprattutto dal punto di vista della relativa rilevazione a bilancio. Infatti i costi inerenti alal ricerca di base sono costi di periodo e, pertanto, sono imputabili a conto economico nell' esercizio in cui sono sostenuti. Questo perchè detti costi rientrano nella ricorrente operatività dell' impresa e sono di supporto ordinario all' attività impreditoriale della stessa.

ESEMPI DI ATTIVITA' DI RICERCA

- Attività volte all' ottenimento di nuove conoscenze;
- **Studio** di applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
- Ricerca di prodotti o processi alternativi;
- Formulazione e progettazione di un possibile prodotto nuovo o di processi alternativi.

ESEMPI DI ATTIVITA' DI SVILUPPO

- Valutazione di prodotti o di alternative di processo;
- Progettazione, costruzione e prova di prototipi e di modelli precedenti la produzione;
- **Progettazione** di attrezzi, maschere di montaggio, stampi e matrici che impiegano nuova tecnologia;
- Progettazione, costruzione e funzionamento di un impianto pilota senza la capacità produttiva adeguata ai fini della commercializzazione dei prodotti.

ESEMPI DI ATTIVITA' ESCLUSE:

- Messa a punto del processo produttivo nella fase iniziale della produzione commerciale;
- Controllo di qualità durante laproduzione commerciale;
- Ricerca di guasti connessi ad interruzioni durante la produzione commerciale;
- Lavori svolti per rifinire, arricchire o comunque migliorare la qualità di un prodotto esistente;
- Adattamento ad una particolare richiesta o necessità del cliente come parte di una regolare attività commerciale;
- Cambiamenti stagionali o comunque periodici di modelli dei prodotti esistenti;
- Normale progettazione di attrezzi, maschere di montaggio, stampi e matrici;
- Attività, incluse progettazione e costruzione meccanica, relative alla costruzione, al trasferimento, alla nuova dislocazione o all' avviamento di mezzi o macchinari diversi da quelli usati specificatamente per un particolare progetto di ricerca e sviluppo.

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO:

I costi di ricerca e sviluppo includono:

- a) Stipendi, salari ed altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- b) Costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- c) Ammortamento di immobili, impianti e macchinari nella misura in cui queste attività vengono impiegate per le attività di ricerca e sviluppo;
- d) Costi generali, diversi dai costi generali amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
- e) Altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui queste attività vengono impiegate per le attività di ricerca e sviluppo.

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO:

I costi di vendita *non sono* inclusi nei costi di ricerca e sviluppo.

I **costi di finanziamento** <u>possono</u> essere inclusi nei costi di ricerca e sviluppo secondo quanto previsto nel trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS n. 23 – Costi di finanziamento.

IAS N. 23: IL TRATTAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI:

Per oneri finanziari si intendono gli interessi e gli altri oneri finanziari sostenuti dall' azienda in relazione all' ottenimento di un finanziamento.

Per lo IAS n. 23 i beni che giustificano la capitalizzazione (attività qualificate), sono quei beni che per essere pronti per l' uso previsto o per la vendita, richiedono un lungo periodo di tempo.

IAS N. 23: IL TRATTAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI

Ad esempio, possono essere considerati beni che giustificano una capitalizzazione:

- rimanenze;
- impianti manifatturieri;
- impianti per la produzione di energia;
- attività immateriali;
- -investimenti immobiliari;

(beni sempre finalizzati all'attività di R&S)

IAS N. 23: IL TRATTAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI

La Capitalizzazione degli oneri finanziari può avvenire solo ed esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1. Gli oneri sono direttamente imputabili all' acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene o di un' attività che ne giustifichi la capitalizzazione;
- 2. Sia probabile che tali oneri comporteranno benefici economici futuri per l'impresa;
- 3. Gli oneri possono essere attendibilmente determinati;
- 4. Gli oneri non sarebbero stati sostenuti se non si fosse acquisito il bene o l'attività.

IAS N. 23: IL TRATTAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI

Chiaramente, nel caso in cui siamo di fronte a finanziamenti specifici (cioè stipulati specificatamente per l'acquisto di un bene), non ci sono problemi per la capitalizzazione degli oneri. Dagli oneri finanziari andranno dedotti solamente i proventi finanziari derivanti dall' investimento temporaneo dei fondi (quando siamo in attesa di finanziare il bene).

Nel caso invece di finanziamenti generici, ossia stipulati genericamente ed in parte utilizzati per l'acquisizione di un bene, può risultare non sempre immediato e discutibile, stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti ed il bene stesso.

IAS N. 23: IL TRATTAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI

Lo IAS n. 23 prevede che "iltrattamento contabile di riferimento" è l' obbligatorietà della capitalizzazione degli interessi, qualora ne sussistano i requisiti.

L'eccezione o "trattamento contabile alternativo consentito", è rappresentato dall' imputazione a conto economico degli oneri finanziari.

RILEVAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO:

L' attribuzione dei costi di ricerca e sviluppo a diversi esercizi <u>non può</u> eccedere i benefici economici che l' impresa ritiene diverranno dalle attività di ricerca e sviluppo medesime.

I benefici economici attesi dalle attività di sviluppo comprendono i ricavi provenienti dalla vendita del prodotto o del processo, i risparmi di costi e gli altri benefici derivanti dall' impiego del prodotto o del processo da parte dell' impresa stessa.

I costi di ricerca e sviluppo devono essere rilevati come costi nell' esercizio in cui essi sono sostenuti.

Essi possono essere rilevati come attività quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) Il prodotto o il processo è chiaramente definito ed i costi attribuibili al prodotto o al processo possono essere identificati distintamente o attendibilmente misurati;

L'azienda cioè deve essere in grado di dimostrare la diretta inerenza dei costi sostenuti al prodotto. Nei casi in cui risulta dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non dovrà essere capitalizzato, ma spesato a conto economico.

CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE:

Essi possono essere rilevati come attività quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

b) La fattibilità tecnica del prodotto o del processo può essere dimostrata;

Si rileva che la realizzabilità del progetto è l' elemento più difficile da definire a priori. In particolare, la fase iniziale dle progetto potrebbe concludersi sia con un successo che con un insuccesso. Spesso la determinazione della realizzabilità del progetto non è possibile nelle fasi iniziali di lancio del progetto stesso e di conseguenza l' estrema incertezza comporta, per il principio della prudenza, che i costi di ricerca e sviluppo vengano capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostri capitalizzabile.

CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE:

Essi possono essere rilevati come attività quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

- c) l' impresa intende produrre e commercializzare, o utilizzare, il prodotto o il processo;
- d) può essere dimostrata l'esistenza di un mercato per il prodotto o per il processo, o, se esso deve essere impiegato internamente invece che essere venduto, la sua utilità per l'impresa.

Questo significa che i ricavi che l' azienda prevede di realizzare dal progetto in questione devono essere almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto gli ulteriori costi di sviluppo, i relativi costi di produzione ed i costi di vendita direttamente sostenuti per la commercializzazione del prodotto.

Essi possono essere rilevati come attività quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

e) Esistono adeguate risorse, o la loro disponibilità può essere dimostrata, per completare il progetto e commercializzare o utilizzare il prodotto / processo.

L' impresa infine deve essere in grado di sostenere finanziariamente il progetto ovvero essere in grado di procurarsi le risorse necessarie. Si può verificare il caso che nel primo esercizio i costi vengano addebitati a conto economico, mentre successivamente gli ulteriori costi sostenuti vengano capitalizzati, perchè il progetto viene giudicato realizzabile. Non è possibile riprendere a capitalizzazione costi precedentemente imputati a conto economico!

I costi per studi e ricerche (come anche quelli di impianto ed ampliamento e di pubblicità) possono essere capitalizzati solo se:

- è ragionevole ipotizzare una loro utilità futura. Se l' utilità viene meno nel corso degli esercizi successivi, sarà necessario provvedere al loro storno integrale (OIC N. 9). Tramite imputazione tra i costi di esercizio.

- Vi è il consenso del collegio sindacale (ove esistente).

Sino a quando queste poste non sono completamente ammortizzate la distribuzione di dividendi da parte della società è subordinata all' esistenza di riserve disponibili, di ammontare almeno corrispondente alal quota di costo non ancora ammortizzata

Non devono essere prese in considerazione: la riserva legale, la riserva per acquisto di azioni proprie, la riserva indisponibile ex art. 2357-ter del c.c., la riserva non distribuibile ex art 2423 del c.c. e la riserva non distribuibile ex art. 2426 del c.c.

Le motivazioni che hanno indotto alla loro capitalizzazione devono essere riportate nella Nota Integrativa.

I costi per ricerca e sviluppo che sono correlati a specifiche commesse ottenute da terzi non devono essere iscritti in questa voce ma devono essere esposti tra le rimanenze dell' attivo circolante.

Attenzione!

• Si ricorda che non è consentita la capitalizzazione di beni immateriali acquisiti a titolo gratuito.

 Non è inoltre consentito che costi o beni immateriali, precedentemente addebitati a conto economico, vengano ripresi e contabilizzati nell' attivo patrimoniale come conseguenza di condizioni che non sussistevano al momento del sostenimento del costo, ma che si sono manifestate solo in un secondo momento.

VALUTAZIONE

L' OIC n. 24 stabilisce che il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali, ossia il costo di acquisto o di produzione, non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il rpesumibile valore di realizzo e il suo valore d' uso.

<u>Presumibile valore di realizzo:</u> "l' ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell' immobilizzazione in una vendita a prezzi normali di mercato";

<u>Valore d'uso:</u> "Il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro, derivanti dall' utilizzo dell' immobilizzazione, inclusi quelli attribuibili al futuro smobilizzo della stessa"

VALUTAZIONE

Inoltre, il valore delle immobilizzazioni viene rettificato dagli ammortamenti, che rappresentano una metodologia di ripartizione di costo delle immobilizzazioni immateriali in funzione della vita utile dell' immobilizzazione.

Ed il legislatore ha indicato nel già menzionato art. 2426 del c.c., un periodo massimo di 5 anni per l' ammortamento di alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, tra cui le spese di ricerca, sviluppo e pubblicità.

Detto ciò, è chiaro che i costi di sviluppo di un progett, devono essere svalutati nella misura in cui il residuo non ammortizzato non realizzi i benefici economici attesi.

VALUTAZIONE

Tutto questo processo di valutazione deve avere come base di partenza, un adeguato business plan che dimostri e documenti i benefici attesi dal prodotto / processo che si ritiene di iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali.

Particolare attenzione va posta nel caso in cui l' impresa versi in una situazione di perdita e contemporaneamente esponga in bilancio immobilizzazioni immateriali quali per esempio "oneri pluriennali". In tale fattispecie è necessaria la dimostrazione della recuperabilità dei costi iscritti all' attivo o, secondo il principio della prudenza, la decisione di addebitare a conto economico il valore residuo dei costi precedentemente capitalizzati.

Esempio

La società ALFA che opera nel settore farmaceutico, sta sviluppando un nuovo principio attivo per la produzione di farmaci antidepressivi. I costi di sviluppo sostenuti nell'esercizio, dettagliati nelle schede analitiche relative a tale commessa sono:

- -Retribuzioni relative al personale impiegato direttamente nell'attività di sviluppo del principio attivo: Euro 40.000,00;
- Costi di laboratorio relativi all'utilizzo del materiale: Euro 20.000,00;
- -Ammortamento dei macchinari di laboratorio: Euro 5.000,00.
- I costi rilevati sono facilmente riconducibili all'attività di sviluppo menzionata, in quanto la scoietà è dotata di una contabilità analitica, che consente di rilevare le ore di lavoro impiegate per lo specifico sviluppo del progetto, il materiale utilizzato e la quota parte di ammortamento attribuibile al progetto stesso.

<u>Esempio</u>

-Inoltre, la società ha predisposto un business plan sulla base del risultato che tale progetto raggiungerà e dei ricavi che si prevede si possano realizzare negli esercizi fututi:

Scritture contabili:

Spese di ricerca e sviluppo a Spese di ricerca e sviluppo 65.000,00 da ammortizzare (SP) (CE)

Il principio contabile di riferimento è lo IAS N. 38.

Tale principio effettua la seguente distinzione:

- a) Ricerca: "indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche e tecniche".
- b) Sviluppo: "l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze ad un piano o un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione".

In virtù di tale distinzione, le risorse immateriali connesse alla fase di ricerca (indagini, ideazione, progettazione e selezioni di più materiali, processi o progetti) non devono essere rilevati come elementi patrimoniali in quanto non vi è certezza che le stesse porteranno ad alcun beneficio di entrata.

E qui emerge la prima differenza con l'OIC n. 24, che invece permette la capitalizzazione della cosiddetta "ricerca finalizzata" e non generica.

Invece le attività immateriali derivanti dalla fase di sviluppo (progettazione di prototipi per la produzione degli stessi, la costruzione di impianti pilota, la prova di scelte alternative per la modifica da apportare a progetti o sistemi) devono essere rilevate esclusivamente nel momento in cui sono dimostrabili le seguenti circostanze:

- la fattibilità e la disponibilità di risorse per completare l'immobilizzazione e renderla disponibile per l'uso o la vendita, nonché l'intenzione di usare o vendere la stessa, grazie a perizie tecniche e piani finanziari appositamente predisposti;
- La capacità di usare o vendere il prodotto tramite l'individuazione di mercati atti a recepire il prodotto;
- La modalità con cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;

• La capacità di valutare in maniera attendibile il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo, per esempio tramite l'adozione di sistemi di contabilità analitica.

Si deve rilevare che qualora sia problematico distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo, gli elementi devono essere rilevati come se appartenessero ad una fase di ricerca, ossia imputati come costo integralmente nell'esercizio in cui si verificano.

I costi relativi all'attività di sviluppo che risultano capitalizzabili sono:

- I costi direttamente attribuibili allo sviluppo del progetto/processo, ed i costi quali: costi per i materiali ed i servizi adottati, costi di manodopera diretta, imposte connesse all'adozione e predisposizione dell'attività, ammortamenti dei brevetti e delle licenze adottate;
- Gli oneri finanziari, qualora siano soddisfatti i requisiti e sia stato deciso di far uso del trattamento contabile alternativo (IAS N. 23).

Anche qui è previsto che i costi precedentemente spesati non possano essere successivamente capitalizzati.

ASPETTI FISCALI

Della deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo, si occupa il comma n. 1 dell'art. 108 del TUIR.

Il contribuente ha la facoltà di scegliere se dedurle interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero optare per la ripartizione su di un quinquennio (necessariamente imputando quote costanti).

In quest'ultimo caso, pertanto, l'impresa può scegliere di suddividere la spesa in 2 esercizi (deducendone in ognuno il 50%), in 3 esercizi (33% della stessa), in 4 esercizi (25% della spesa), o, al massimo, in 5 esercizi (20% della spesa totale), partendo dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta. In sostanza, la decisione presa nel primo esercizio, è vincolante anche per i successivi.

ASPETTI FISCALI

Eventuali contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da Enti pubblici a fronte delle spese per studi e ricerche, si considerano contributi in conto capitale, soggetti alla disciplina delle sopravvenienze attive (tassazione integrale all'atto dell'incasso o in quote costanti non inferiori ad un quinto).

ASPETTI FISCALI

Per i contributi diversi dai predetti, quindi contributi spettanti in base a contratti (ad esempio nell'ambito di rapporti di fornitura, il committente versa al fornitore somme di denaro a titolo di contributo per l'approntamento da parte del fornitore stesso dei mezzi tecnici necessari per la fornitura oggetto del contributo), si applicano le regole ordinarie di imputazione a tassazione.

Quindi, indipendentemente dalla loro natura (conto capitale, conto impianti, conto esercizio), sono considerati **ricavi** per l'impresa percipiente e concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.

E' stato pubblicato il nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (Testo del D.L. 23/12/2013 n. 145, coordinato con la legge di conversione 21/02/2014 n. 9), nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

L'impresa potrà avere qualsiasi forma giuridica. Sono inclusi i consorzi e le reti d'impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Il fatturato annuo aziendale deve essere inferiore a 500 milioni di euro e l'impresa dovrà sostenere **una spesa minima di 50.000 euro** in ricerca e sviluppo (per singolo periodo d'imposta).

Spese ammissibili:

- Personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo:
- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- Costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca (o presso gli stessi), oltre ai costi per brevetti, acquisiti oppure ottenuti in licenze da fonti esterne.

Attività di ricerca e sviluppo realizzabili:

- lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni o di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi processi, prodotti o servizi, o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacitò esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, purchè non siano destinati ad uso commerciale;

• produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

L'art. 25 del D.L. 179/2012 (modificato dal D.L. 76/2013) ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di *impresa start up innovativa*.

La nuova società è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese (previa autocertificazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti) a seguito di una procedura elettronica.

La società innovativa è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

NATURA: Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa.

RESIDENZA: In Italia.

OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE: Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

ATTIVITA' PRECEDENTE: Costituzione e svolgimento di attività da non più di 24 mesi.

SOCI: l'art. 9 comma 16 del D.L. 76/2013 **sopprime** la precedente condizione prevista dal D.L. 179/2012, in base al quale la maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci doveva essere detenuta da persone fisiche.

VALORE DELLA PRODUZIONE: Non è superiore a 5 milioni di euro.

UTILI: Non ha distribuito e non distribuisce utili.

Oltre a quelli sopra esposti, la start up deve possedere **almeno uno** tra i seguenti requisiti:

- 1. Le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa;
- 2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, oppure in possesso di una laurea magistrale;

3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** (con questo termine viene indicata la protezione accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali).

Oltre alle agevolazioni previste e già presentate nel D.L. 179/2012, si segnala che è stato firmato il D.M. 24.09.2014, il quale prevede finanziamenti agevolati e, solo per le imprese con sede nelle regioni del Sud e dell'area del cratere sismico aquilano, anche contributi a fondo perduto.

Sono agevolabili programmi di spesa che abbiamo almeno una delle seguenti caratteristiche:

- -Contenuto tecnologico ed innovativo;
- -Sviluppo di prodotti, servizi, soluzioni nel campo dell'economia digitale;

- valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Spese finanziabili: impianti, macchinari, componenti hardware e software, brevetti, licenze, nonché consulenze specialistiche funzionali al progetto.